

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI RIOMAGGIORE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è la gestione completa dell'Asilo Nido di proprietà del Comune di RIOMAGGIORE, sito in Via del Santuario in particolare per quanto attiene:

- la progettazione e gestione delle attività educative socio - pedagogiche;
- i servizi di assistenza e vigilanza;
- i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;
- la gestione, coordinamento, formazione del personale in servizio;
- il servizio di pulizia dei locali, compreso l'acquisto del materiale necessario e lo smaltimento dei rifiuti;
- raccolta delle iscrizioni, gestione liste d'attesa, pubblicizzazione del servizio.
- riscossione e gestione delle rette di frequenza;
- la gestione dei rapporti con l'ASL competente e con le famiglie (colloqui individuali, assemblee genitori).

Si specifica che la sede dello svolgimento dell'attività:

- ✓ per i mesi da settembre a dicembre 2020 sarà presso l'ex Sala Consiliare del Comune, in quanto l'Amministrazione sta eseguendo i lavori di adeguamento sismico nella sede principale,
- ✓ da gennaio 2021 al 31 agosto 2023 in Via del Santuario

La struttura ha una capacità ricettiva strutturale di n° 20 posti per bambini compresi nella fascia di età 3/36 mesi.

L'immobile viene consegnata per l'utilizzo in adeguate condizioni sia per quanto riguarda le opere murarie che per gli impianti tecnologici.

Il locali della struttura sono arredati con oneri e spese a carico del Comune. Gli arredi, necessari per il funzionamento della struttura, sono, per quantità, tipologia e qualità, conformi all'uso cui sono destinati.

La struttura viene concessa all'aggiudicatario, per l'intero periodo di gestione del servizio, in comodato d'uso gratuito, esclusivamente per la gestione dell'attività. Alla scadenza il soggetto appaltatore è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

L'importo annuo dell'affidamento a base di gara è fissato in **€. 50.000,00** Spetta pertanto al soggetto appaltatore il corrispettivo su base mensile, determinato dall'esito della gara, su presentazione di fattura mensile, con liquidazione entro sessanta giorni dal relativo ricevimento. Al soggetto appaltatore spetta l'incasso delle rette che vanno ad aggiungersi al contributo erogato dal Comune.

L'inizio del servizio coinciderà con l'inizio dell'anno scolastico nel mese di settembre 2020 per anni 3 (tre) fino a tutto il 31 agosto 2023.

La fornitura di pasti nei locali della cucina nella sede dell'asilo nido, è assicurata direttamente dalla ditta appaltatrice garantendo il menù stabilito da apposito dietista, idoneo e vidimato dalla ASL 5 Spezzino, e confezionando eventuali diete speciali. E' garantita l'attuazione delle normative vigenti e quelle che successivamente potranno essere emanate per il servizio mensa con l'attivazione di un piano di autocontrollo HACCP.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara:

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto i soggetti di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

A quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia in consorzio sia il consorziato.

Requisiti di partecipazione alla gara:

possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in questione i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, dei requisiti di seguito specificati:

• **requisiti di ordine generale:** assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

• **requisiti di idoneità professionale:**

- iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto d'appalto;

- per le cooperative sociali: iscrizione all'Albo delle cooperative di tipo A;

• **requisiti di capacità tecnica e professionale:**

aver espletato negli ultimi 5 anni scolastici, nr. 1 servizio analogo a quello oggetto di gara a favore di soggetti pubblici o privati. Il soggetto interessato alla gara dovrà produrre l'elenco dei principali servizi prestati, senza demerito o con buon esito con indicazione del committente, dell'importo e del periodo di affidamento.

• **assenza di motivi ostativi al rilascio del certificato antimafia;**

• **essere in possesso di almeno** una referenza bancaria con la quale un istituto, con cui l'operatore intrattiene rapporti, attesti che lo stesso fa fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità e puntualità.

La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.L.gs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e punteggi di seguito specificati:

a) **qualità del servizio** punteggio massimo **80 punti**

b) **offerta economica** punteggio massimo **20 punti**

i punteggi sopra indicati verranno assegnati da apposita commissione giudicatrice, che verrà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sulla base dei sub criteri e relativi punteggi riportati di seguito:

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. QUALITA' DEL SERVIZIO (PUNTEGGIO MASSIMO 80)

A.1 VALIDITA' PROGETTO EDUCATIVI PROPOSTO (punteggio 35)

Descrizione dell'organizzazione complessiva del servizio, con particolare riferimento alle modalità di creazione dei gruppi d'infanzia, di utilizzo degli spazi della struttura scolastica e della giornata educativa tipo. Descrizione dell'approccio educativo, dei percorsi educativi e didattici proposti e delle modalità di partecipazioni delle famiglie.

La commissione attribuirà il punteggio sopra indicato considerando in particolare: la chiarezza espositiva, la competenza tecnica, la concretezza e fattibilità e quindi:

- grado basso: punti 0-10
- grado medio: punti 11-22
- grado alto: punti 23-35

A.2 ELEMENTI DI INNOVAZIONE NELLA GESTIONE (punteggio massimo 20)

Verranno assegnati n. 3 punti per ciascuna innovazione, servizio aggiuntivo finalizzato a migliorare la qualità del servizio e a raggiungere le finalità indicate nel capitolato speciale, che la commissione riterrà appropriato.

A.3 CURRICULUM PROFESSIONALE DEL SOG. PARTECIPANTE (punteggio massimo 20)

A.3a nel caso di ottenimento accreditamento Regionale: punti 5

A.3b attività svolta negli ultimi 5 anni scolastici: massimo punti 15

secondo il seguente criterio:

- per ogni anno di attività con servizi uguali a quelli oggetto di gara: punti 3
- per ogni anno di attività con altri servizi per l'infanzia: punti 2

A.4 CONTINUITA' DIDATTICA (punteggio massimo 5)

Al soggetto partecipante che abbia presentato e realizzato progetti di continuità didattica (Nido-Scuola Infanzia) e progetti sperimentali di sezione Primavera.

(N.B.) Non si procederà ad ammettere alle ulteriori fasi di gara (apertura dell'offerta economica) i concorrenti che avranno conseguito un punteggio relativo alla qualità del servizio inferiore a punti 55 su 80.

B OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 20

B.1 Ribasso sull'importo posto a base di gara.

La commissione attribuirà il punteggio massimo disponibile (20 punti) alla concorrente che offrirà il prezzo più basso e valuterà proporzionalmente le altre offerte secondo la seguente formula:

$P = (20 \times \text{Min}) : O$ dove:

P= punteggio da attribuire

Min= prezzo più basso presentato dai partecipanti

O= prezzo offerto

tutti i punteggi saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale, a seconda che la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio derivante dalla somma del punteggio attribuito al criterio qualità del servizio e al criterio prezzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, nonché di sospendere la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o non aggiudicare la gara se nessuna offerta viene ritenuta valida.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto viene fin d'ora fissata in anni **tre (anni 2020/2021, 2021/2022 2022/2023)** decorrenti dalla data di attivazione del servizio che dovrà avvenire, in coincidenza dell'inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020/2021. L'appalto terminerà allo scadere dell'anno di gestione del servizio 2022/2023, fissato al 31 agosto 2023, senza necessità di disdetta, salvo che l'Amministrazione appaltante, con provvedimento adottato e comunicato al soggetto appaltatore almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto. Il soggetto appaltatore è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni del periodo indicato nel provvedimento comunicato dall'Amministrazione. E' prevista la possibilità di proroga dell'affidamento qualora la normativa vigente al termine del periodo contrattuale lo consentisse. E' fatta salva anche proroga tecnica che si rendesse strettamente necessaria per completare la procedura selettiva del nuovo contraente.

Art. 4 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

Al soggetto appaltatore non è consentito di subappaltare o di cedere a terzi la gestione dell'asilo nido; gli è consentito solamente di appaltare a terzi, ferma la sua responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature, come dovrà essere precisato in sede di gara.

In caso di appalto dei suddetti servizi è fatto obbligo alla impresa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. L'impresa risponde in solido con l'appaltatore nei casi e con le modalità specificata nella normativa di settore.

Art. 5 – ASPETTI PEDAGOGICI

Il soggetto appaltatore è responsabile degli aspetti pedagogici del servizio di asilo nido ed elabora le direttive strategiche sulla sua gestione.

Il progetto pedagogico elaborato annualmente deve indicare quanto segue:

- modalità di programmazione, contenuti educativi, aspetti organizzativi, inserimento in gruppi;
- organizzazione degli spazi e utilizzo dei materiali didattici;
- organizzazione dei tempi della giornata educativa;
- progettazione di attività educative individualizzate anche in relazione ai bisogni di bambini disabili;
- organizzazione delle proposte differenziate in base alle esigenze delle famiglie in merito ai tempi e alle frequenze;
- formazione e aggiornamento del personale in relazione alle tematiche della proposta educativo - formativa del nido, degli ambiti esperienziali che possano costituire continuità con la scuola

dell'infanzia, alle dinamiche di riconoscimento del sé e della identità sociale del bambino. L'indirizzo psico-pedagogico del progetto educativo e i relativi tempi per l'elaborazione del progetto stesso vengono definiti ogni anno e presentati comunque dal soggetto appaltatore all'Amministrazione Comunale.

Il rispetto del progetto pedagogico, sarà vincolante per il gestore del servizio.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO APPALTATORE

Il soggetto appaltatore è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti all'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara e del progetto pedagogico di cui all'art. 5.

Sono a carico del soggetto appaltatore:

- il costo del personale;
- il costo per la fornitura di: eventuali giochi e materiale didattico ad integrazione di quello già acquistato dal Comune, cancelleria e materiale d'ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, pannolini, materiale igienico e di pulizia dei locali, vestiario per il personale;
- la sostituzione di tutti i beni lesionati o divenuti inservibili;
- la pulizia dei locali, dell'arredamento e dei suppellettili;
- la redazione di apposita relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Comune di RIOMAGGIORE provvede alla manutenzione ordinaria occorrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, l'area verde e quant'altro facente parte dello stabile, in perfetto stato d'uso (art. 1808 del Codice Civile e seguenti).

Restano inoltre a carico dell'impresa tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza e/o uso improprio delle attrezzature da parte del personale addetto al servizio. La fornitura dei prodotti occorrenti per la pulizia e la manutenzione di cui sopra è a carico dell'impresa che avrà la responsabilità dell'uso di prodotti che dovranno essere assolutamente privi di tossicità e conformi alle normative vigenti.

Eventuali contributi da Enti pubblici o da privati per la gestione dell'Asilo nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato competono esclusivamente e per intero al Comune di Riomaggiore.

Art. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, dovrà assumere a proprio carico i seguenti oneri:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle pertinenze affidate in concessione per l'espletamento del servizio.
- le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas, telefoniche/internet e fornitura dell'acqua;

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9 – APERTURA ASILO NIDO

L'impresa garantisce l'apertura del Nido per 5 giorni la settimana dalle ore 7,00 fino alle 18.00. In caso di richieste delle famiglie di meno ore è prevista la possibilità di posticipare le entrate e anticipare le uscite al massimo di un'ora. In base alle richieste presentate potranno essere programmati servizi quali laboratori / incontri pomeridiani.

L'anno scolastico ha la durata dall'inizio dell'anno scolastico, generalmente dalla metà di settembre a tutto il 31/8 dell'anno successivo. Il servizio è sospeso limitatamente ai giorni festivi da calendario inclusa la festività patronale.

Il soggetto appaltatore deve annualmente presentare il calendario relativo al funzionamento del Nido.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare l'apertura il sabato e i festivi in base al numero di richieste eventualmente pervenute, con tariffa oraria differenziata e modalità da concordare con il soggetto appaltatore.

Art. 10 – ISCRIZIONI

I posti sono prioritariamente riservati ai bambini che hanno frequentato il nido nell'anno precedente e poi i residenti nel Comune di RIOMAGGIORE, sulla base di una graduatoria di priorità, formulata con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 36 del 30/7/2016.

Eventuali restanti posti sono disponibili per i bambini residenti in altri Comuni sulla base di una graduatoria di priorità, formulata con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

La domanda di preiscrizione dovrà essere rivolta direttamente al Comune (Ufficio Protocollo). Può essere effettuata solo dopo la nascita del bambino e per tutti i bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, nel periodo dal 1 marzo al 30 novembre al fine di ricoprire eventuali posti vacanti.

Verranno considerate valide tutte le domande presentate per coloro che compiano i 3 mesi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento e gli stessi potranno frequentare il servizio dal giorno successivo al compimento del terzo mese di età. Nel caso di domande in cui il bambino compia il terzo mese entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento lo stesso verrà messo in lista di attesa e potrà frequentare il servizio solo se al compimento del terzo mese ci siano ancora posti vacanti.

Art. 11 – FASCE DI FREQUENZA

Il soggetto appaltatore si impegna a garantire il servizio alle rette mensili adottate dal Comune secondo le modalità elencate precedentemente (delibera Giunta Comunale numero 5 del 30/7/16) e relative all'erogazione del servizio nelle seguenti fasce:

- intera giornata: entrata alle ore 7,00 uscita ore 18,00,
- mattino: entrata alle ore 7,00 uscita ore 12,00,
- mattino con pranzo: entrata alle ore 7,00 uscita ore 13,00,

con la possibilità di posticipare le entrate e anticipare le uscite di un'ora.

Coloro che usufruiscono del servizio per mezza giornata hanno la facoltà di chiedere la possibilità di estendere la presenza all'intera giornata previo pagamento di un supplemento giornaliero.

Tutte le suddette variazioni vanno richieste tramite compilazione di appositi moduli di prenotazione.

Art. 12 – ISCRIZIONE BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Per i bambini diversamente abili, che abbisognano di personale di sostegno aggiuntivo, il soggetto appaltatore assicurerà la presenza del personale necessario.

Il Coordinatore pedagogico del nido valuterà, unitamente ai servizi sociali, la modalità di inserimento di bambini la cui situazione familiare risulta essere problematica e pertanto supportata dai servizi sociali stessi.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Art. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accedere alla struttura per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo – gestionali del servizio erogato ed in particolare:

- igiene e pulizia degli ambienti e prodotti utilizzati;
- rispetto del rapporto personale – bambini presenti;
- manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
- attuazione del progetto pedagogico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Il Comune si riserva il diritto di controllare attraverso proprio personale la qualità del servizio erogato.

Il soggetto appaltatore si impegna altresì ad agevolare ogni controllo dell'ASL e delle autorità competenti per la verifica del rispetto delle normative igienico – sanitarie e dell'autorizzazione al funzionamento.

In caso di inadempimenti saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 30 e seguenti del presente capitolato.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 14 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il soggetto appaltatore, provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere assicurativo, sociale, sanitario, previdenziale previsti dalla vigente normativa relativi alla gestione del personale educativo, a quello addetto all'organizzazione del servizio, alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti ed al personale addetto alle pulizie.

L'organico comunque non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

Il personale dovrà inoltre essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato secondo le modalità previste all'art. 17 del presente capitolato.

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate ed in possesso del libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le norme di legge vigenti.

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l'onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.

Il soggetto appaltatore, ai sensi è per gli effetti dell'articolo 69 del Codice dei contratti, in conformità ai principi del Trattato CE, ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità del numero dei lavoratori e della loro qualifica con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante.

Art. 15 - DOTAZIONI ORGANICHE

L'aggiudicatario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del servizio asilo nido possieda i requisiti previsti.

L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Viene inoltre prevista la figura di un coordinatore pedagogico con le funzioni indicate nell'art. 16.

Art. 16 - ATTRIBUZIONI E SPECIFICHE FUNZIONALI DELLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI

A) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico o Responsabile area infanzia del Committente deve essere in possesso di Laurea in ambito pedagogico ed esperienza pluriennale nell'ambito dei servizi per l'infanzia fascia d'età 3/36 mesi.

Le funzioni attribuite al coordinatore pedagogico sono le seguenti:

- essere il referente per l'Amministrazione;
- elaborare e supervisionare le linee progettuali e pedagogiche generali;
- presiedere le riunioni di collegio con il personale in servizio almeno una volta al mese;
- verificare costantemente i progetti attuati;
- rispondere della organizzazione gestionale dell'asilo nido e coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'asilo nido individuando specifici piani formativi;
- essere il punto di riferimento per il personale in servizio ed occuparsi del coordinamento delle varie attività del nido;
- gestire le sostituzioni di personale assente;
- essere il referente delle famiglie dei bambini iscritti;
- essere il responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività e del personale dell'asilo nido e l'organizzazione ed il coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali;
- partecipare, ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati ed alle fasi di dimissione del minore;
- gestire con le educatrici di riferimento i colloqui con le famiglie;
- raccogliere le iscrizioni ed elaborare le graduatorie;

B) Personale educativo

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente.

Il personale educativo dovrà avere almeno due anni di esperienza nei servizi per l'infanzia.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono le seguenti:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore pedagogico;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione ai colloqui con la coordinatrice e le famiglie.

C) Personale ausiliario

Il soggetto appaltatore dovrà fornire, personale ausiliario in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente, che sarà addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione riassetto degli ambienti ed addetto alla somministrazione giornaliera in loco di pasti nel rispetto delle normative vigenti e delle tabelle dietetiche predisposte.

D) Cuoco

Il soggetto appaltatore dovrà fornire, personale adibito alla funzione di cuoco ed addetto alla preparazione giornaliera in loco dei pasti nel rispetto delle normative vigenti e delle tabelle dietetiche predisposte.

Art. 17 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il soggetto appaltatore è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento da stabilirsi all'inizio dell'anno con il coordinatore pedagogico distrettuale e l'Amministrazione comunale.

Il soggetto appaltatore deve stilare un apposito programma di formazione prevedendo almeno un corso all'anno per il personale educativo e la partecipazione a collegi formativi con il responsabile pedagogico e/o lo psicologo e il coordinatore del nido.

Art. 18 – VESTIARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario le forniture relative agli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio.

Art. 19 – NORME IGIENICO – SANITARIE

Il soggetto appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico – sanitario previsto dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio.

Inoltre dovranno essere rispettate le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", redatte per l'emergenza COVID 19

Art. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il soggetto appaltatore è tenuto al rispetto ed all'applicazione di tutte le disposizioni previste nei CC.NN.LL di settore.

Il soggetto appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni di legge in materia di prevenzione, infortuni, d'igiene, di assicurazione, di malattia, d'invalidità, di disoccupazione e di ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori, liberando l'amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

Art. 21 – SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

E' fatto obbligo per il soggetto appaltatore assicurare l'osservanza dei parametri gestionali regionali nell'ipotesi di sostituzione del proprio personale addetto che per qualsiasi ragione si assenti dal servizio.

La sostituzione del personale, indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza.

Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente saranno interamente a carico del soggetto appaltatore.

Il soggetto appaltatore, comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.

Nell'ipotesi di variazione, sostituzione del personale ed incarichi ad educatori o insegnanti di appoggio, il soggetto appaltatore è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione di dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti all'Amministrazione comunale.

Eguale, nel caso di nuove iscrizioni, il personale addetto dovrà essere adeguato per il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LOCALI ED ATTREZZATURE

Art. 22 – CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

L'Amministrazione comunale si impegna alla consegna della struttura al soggetto appaltatore, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale di consegna redatto in duplice copia di cui rimarrà agli atti dell'Amministrazione Comunale e l'altra rimarrà al soggetto appaltatore.

Art. 23 – RIPARAZIONI

Il Comune si obbliga a provvedere con la massima sollecitudine alle riparazioni ed alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli arredi. Nell'ipotesi in cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano causati dal soggetto appaltatore per negligenza, dolo, l'Amministrazione Comunale si rivarrà, previa debita contestazione scritta, nei suoi confronti.

Art. 24 – MANTENIMENTO DELLO STATO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il soggetto appaltatore si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature.

Art. 25 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI

Il Comune si obbliga periodicamente o su richiesta del soggetto appaltatore a verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato e a provvedere alla sostituzione, entro 30 giorni dal riscontro, di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.

Art. 26 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI

Alla scadenza del contratto, il soggetto appaltatore si obbliga a riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali e gli impianti ad essi connessi, tutte le attrezzature e gli utensili acquistati inizialmente per il funzionamento della struttura, perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro utilizzo durante la gestione.

L'aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature dovuti a imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.

La quantificazione di tali danni sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale ed addebitata al soggetto appaltatore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Dopo il primo anno di gestione, ove consentito, il soggetto appaltatore e l'Amministrazione Comunale procedono alla verifica dell'andamento del servizio.

Concordemente possono proporre e convenire modifiche economico-gestionali, in ragione di proprie valutazioni sui vantaggi che ne possono derivare all'efficienza del servizio ed al soddisfacimento della domanda.

In tal caso è possibile addivenire ad una rinegoziazione del contratto di servizio in cui siano dimostrati i vantaggi possibili.

Art. 28 – DEPOSITI CAUZIONALI

I partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% sul totale del valore complessivo dell'affidamento, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016, art. 93, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e che verrà svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita immediatamente dopo le procedure di gara, salvo per quanto riguarda il 2° classificato.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale nelle forme previste dall'art. 103 del Decreto. Legislativo n. 50/2016.

Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'operatività del presente contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto stesso.

Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il gestore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La fideiussione verrà svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificato il corretto adempimento dello stesso.

Art. 29 - ASSICURAZIONE

Il soggetto appaltatore è tenuto, entro 15 giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione Comunale comunicherà l'avvenuto affidamento del servizio, a pena di decadenza dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita ai servizi oggetto dell'appalto, pagando annualmente il premio dovuto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni che venissero arrecati dal personale dell'aggiudicatario nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori a:

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro
- € 3.000.000,00 per danni a persone
- € 2.000.000,00 per danni a cose

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo di affidamento. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del soggetto appaltatore.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato nel servizio, convenendosi a tal riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'affidamento.

Art. 30 - PENALITA'

L'Amministrazione Comunale a tutela delle norme e di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità per ogni inadempienza contestata per iscritto:

Orari di servizio.

Mancato rispetto dell'orario di servizio da osservare per la gestione delle attività di Asilo Nido: applicazione di una penale fino a € 1.000,00.

Qualora le inadempienze causa di applicazione della penale si ripetessero per più di tre volte, l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto all'art. 31 (risoluzione anticipata del contratto), raddoppierà di volta in volta la penale.

Inadempienze igienico-sanitarie.

Mancato rispetto dell'applicazione delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla gestione delle attività di "Asilo Nido": applicazione di una penale fino a € 1.500,00.

Qualora le inadempienze causa di applicazione della penale si ripetessero per più di tre volte, l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto all'art. 31 (risoluzione anticipata del contratto), raddoppierà di volta in volta la penale.

Personale.

Mancato rispetto delle norme di cui all'art. 15 e seguenti, relativi al personale: applicazione di una penale fino a € 1.000,00.

Qualora le inadempienze causa di applicazione della penale si ripetessero per più di tre volte, l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto all'art. 31 (risoluzione anticipata del contratto), raddoppierà di volta in volta la penale.

Il Responsabile del Servizio, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal soggetto appaltatore potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da comunicazione scritta di eccezione dell'inadempienza, inoltrata dal Responsabile del Servizio al soggetto appaltatore mediante raccomandata A.R.

Il soggetto appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della constatazione; il Responsabile del Servizio adotterà la determinazione circa l'accoglimento delle controdeduzioni o il rigetto delle medesime con conseguente applicazioni delle penali. Il Responsabile predetto darà comunicazione scritta al soggetto appaltatore della decisione adottata, entro il termine di trenta giorni dall'adozione della Ditta.

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, potrà procedere al recupero delle penalità mediante ritenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro quindici giorni successivi alla data del prelievo.

Art. 31 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto

1. per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 C.C. oltreché nei seguenti casi:
2. abbandono del servizio salvo le giustificate cause di forza maggiore;
3. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
4. gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale;
5. uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
6. procedure concorsuali e/o frode;
7. non ottemperanza alle prescrizioni dell'amministrazione comunale;
8. ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente dell'amministrazione comunale;
9. inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico – sanitarie;
10. inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002;
11. in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'amministrazione comunale di riflesso per l'utenza.

Il Responsabile del Servizio provvederà, con invio al soggetto appaltatore di lettera Raccomandata A.R., all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'10 della Legge 241/90 e s.m.i. ed entro trenta giorni dal ricevimento della Raccomandata, il soggetto appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni che potranno essere inviate tramite Raccomandata A.R. o mediante presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Il Responsabile del servizio, entro 20 giorni dal ricevimento, provvederà con determinazione all'accoglimento o al rigetto delle controdeduzioni pervenute.

Art. 32 – COSTITUZIONE IN MORA

Il mancato rispetto dei termini contenuti nel presente capitolato comportano la costituzione in mora del soggetto appaltatore senza obbligo per il Comune di intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c.c.).

ART. 33 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTATORE

Il recesso dal contratto da parte del soggetto appaltatore, con preavviso di almeno due mesi, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo l'articolo 29, fatti salvi, anche in questo caso, il danno che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 34 – SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula della convenzione per la gestione del servizio di Asilo Nido, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del soggetto appaltatore.

Nel caso in cui il soggetto appaltatore non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'ente lo dichiarerà decaduto, acquisirà la cauzione provvisoria e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico del soggetto appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

Art. 35 – TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'Aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti: D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., Regolamento EU 679/2016. In particolare, ai fini dei cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., l'Aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

L'Aggiudicataria:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta.

- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

- si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.

- consente l'accesso dell'Amministrazione, o di suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e si obbliga pertanto ad informare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Art. 36 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra soggetto appaltatore e Amministrazione comunale, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi, dell'apposito Regolamento del Servizio Nido comunale e di regolamenti specifici anche all'occorrenza emanati dall'Ente.

Il soggetto appaltatore è, inoltre, tenuto alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative e/o Comunali.

Il Responsabile del Servizio Scolastico

Il Segretario

Dott. Paolo Valler